

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt.38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2013, proposto da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.

contro

D.C., non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - sez. Staccata di Salerno - sezione I n. 00365/2013, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione alle prove orali per l'abilitazione alla professione di avvocato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art.60 cpa;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'amministrazione propone appello avverso una sentenza del TAR Campania - sez. Salerno - che ha ritenuto sussistente un difetto di motivazione nel giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione d'esame per avvocati, istituita presso la Corte d'appello di Catania, a cagione della sinteticità e genericità delle espressioni utilizzate per descrivere le carenze riscontrate.

La causa è stata chiamata all'udienza camerale del 7 maggio 2013, fissata per l'esame della domanda di sospensione degli effetti della sentenza gravata. La stessa può tuttavia essere decisa nel merito sussistendone tutti i presupposti di cui all'art.60 cpa.

L'appello è fondato.

A prescindere dalla significatività ed analiticità del giudizio espresso, basti osservare che l'amministrazione ha comunque assolto alla valutazione attraverso l'espressione di un voto numerico (20/50 nella prova di civile e 25/50 in quella di penale).

La giurisprudenza della Sezione è ormai costante nell'affermare che il punteggio numerico è, di per sé solo, pacificamente sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico discrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (Cfr. recentemente, Consiglio di Stato, sez. IV, 24/04/2012, n.1609, 16/04/2012, n.2166).

Assunto di recente confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 2011 n.175.

Avuto riguardo all'andamento del giudizio appare equo compensare le spese di lite.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013.